

COMUNE DI TERDOBBIATE
Provincia di Novara

Registro Ordinanze n. 6/2025
Terdobbiate li 29.04.2024
Prot. n. 1504

Oggetto: Sospensione temporanea della circolazione per il giorno 02/05/2025 e divieto sosta nei parcheggi autoveicoli in Via Porrino.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SINDACO

Vista l'istanza presentata dal Sig. Elvio Cavanna in qualità di Presidente della A.S.D. ciclistica di Tornaco con sede a Tornaco, Via Bonacina n. 10, intesa ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento della gara ciclistica denominata "10° MEMORIAL FABIO GALLES" per il giorno 02/05/2025, con partenza da Terdobbiate alle ore 12.00 e arrivo nella stessa località alle ore 16.30;

Tenuto conto del programma della manifestazione e del percorso che interessa anche strade cittadine del Comune di Terdobbiate;

Considerato, che il Comune di Terdobbiate ha emesso nulla osta allo svolgimento della manifestazione e che la Provincia di Novara ha emesso l'autorizzazione prot. 2025/10869 datata 14/04/2025 allo svolgimento della suddetta gara ciclistica;

Visto l'art. 7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

ORDINA

- La sospensione temporanea della circolazione il giorno 02/05/2025 dalle ore 12,00 sino ore 16.30 lungo le strade comunali e secondo il percorso, riprodotto nel programma.
- In ciascun punto del percorso la sospensione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti.
- È fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dai concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione.
- Nelle stesse ore di sospensione della circolazione sopra indicate è vietata la sosta nei parcheggi per autoveicoli presenti in Via Porrino.

Fermo restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti, gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché quelli autorizzati e previsti dall'organizzatore o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

- L'organizzatore predisporrà un idoneo servizio e ove necessaria un'idonea segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito dei concorrenti.
- Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione riferita alla manifestazione in premessa, gli organizzatori saranno tenuti a pubblicizzare l'evento avvalendosi anche di mezzi di informazione al fine di informare il maggior numero di cittadini.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della vigilanza sul rispetto delle norme previste nella presente ordinanza e autorizzati ad adottare ogni altro provvedimento a garanzia della sicurezza pubblica.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SINDACO
F.to Savoini Alessandro